



TRIBUNALE DI ORISTANO

e-mail: tribunale.oristano@giustizia.it

pec: prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it

Piazza Aldo Moro n. 3

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE VENDITE TELEMATICHE

Già dal 2007 il Tribunale sottoscrive convenzioni per lo sviluppo dei servizi Internet del Tribunale, la gestione del sito, la pubblicità e la gestione delle vendite giudiziarie sulla scorta di quanto già posto in essere dalla Corte d' Appello di Cagliari.

A tale proposito, il Tribunale è intenzionato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per la selezione di un soggetto al quale affidare la fornitura in via “*preferenziale*” (nello specifico, verranno gestite dalla Società le procedure con i numeri 1,2,3,4,5,6, dovendosi garantire la rotazione con altri gestori per le procedure con i numeri 7,8,9 e 0) a cui affidare la gestione tecnica delle vendite telematiche (esclusa la pubblicità, per la cui gestione è stato indetto un separato interpello) nelle procedure esecutive individuali mobiliari ed immobiliari, nonché concorsuali.

CONDIZIONI RICHIESTE:

1) GESTIONE DELLE VENDITE IN MODALITA' TELEMATICA

Come è noto, il decreto 32/2015 del Ministero della Giustizia reca le regole tecniche ed operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili con modalità telematica, in attuazione all'articolo 161 ter disp. att. c.p.c.

Sulla scorta di tali previsioni, La Società selezionata dovrà realizzare, tramite la propria piattaforma dedicata alle vendite telematiche, l'incontro telematico della domanda con l'offerta per garantire il miglior prezzo di aggiudicazione.

Il servizio richiesto dall'Ufficio dovrà prevedere la modalità c.d. *sincrona* al fine di consentire la partecipazione alle vendite simultanea, con partecipazione contemporanea da parte dei soggetti in ambiente virtuale. Tale piattaforma dovrà uniformarsi costantemente alla normativa ed alle esigenze delle procedure e del mercato, ed dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla già menzionata normativa.

Il servizio dovrà essere perfettamente integrato con il canale di comunicazione istituzionale dell'Ufficio Giudiziario, rappresentato dal proprio sito *web*.

La Società verrà riconosciuta come soggetto, sebbene non esclusivo, preferenziale (nello specifico, verranno gestite dalla Società le procedure con i numeri 1,2,3,4,5,6) a cui affidare la gestione tecnica delle vendite telematiche nelle procedure esecutive individuali mobiliari ed immobiliari, nonché concorsuali.

2) PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI PERSONALE.

È condizione necessaria ed inderogabile che la Società selezionata, al fine di fornire supporto alla cancelleria nella gestione tecnica e informativa delle procedure, metta a disposizione personale (una unità) che verrà posto nei luoghi identificati dall'Ufficio Giudiziario, per un totale di 35 ore settimanali.

Il personale riceverà specifici incarichi e mansioni da parte della Società (da indicare in una sintetica scheda-progetto da comunicare all'Ufficio giudiziario e al personale) ed è vincolato alla riservatezza circa le informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Il Tribunale autorizzerà il personale della Società allo svolgimento delle attività necessarie alla gestione amministrativa delle procedure mediante propria postazione, sia al collegamento ad Internet sia al collegamento alla rete giustizia; il Tribunale attiverà le necessarie utenze e abilitazioni personali per il collaboratore della Società, affinché possa operare presso l'Ufficio identificato per l'accesso al sistema SIECIC, in lettura e scrittura, per le attività che le Cancellerie richiedono, nonché per l'accesso alla rete internet.

3) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI AL PERSONALE

In conformità di quanto indicato e disposto dalle circolari del Ministero della Giustizia, l'impiego del personale messo a disposizione dalla Società è da ritenersi di ausilio e complemento al personale ministeriale nelle mansioni di competenza, dovendo svolgere, nell'ambito degli obiettivi della convenzione, servizi a carattere pratico-esecutivo, di supporto all'attività degli uffici.

La responsabilità relativa ai servizi di cancelleria è riservata, in via esclusiva ed inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria.

Il servizio offerto dalla Società non comporta alcun onere, neppure indiretto a carico del Ministero della Giustizia; è esclusa, quindi, ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici.

La Società si impegna a contrattualizzare regolarmente i soggetti messi a disposizione ed a munire loro di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Dall'attività stabilita nella convenzione non può derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, tra il personale utilizzato e l'Amministrazione.

Il personale utilizzato dovrà necessariamente avere le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

4) ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La Società selezionata dovrà garantire per tutti i servizi tecnici che verranno attivati, lo sviluppo, l'aggiornamento e la manutenzione per la durata della presente convenzione.

5) DURATA

L'incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Non è previsto il rinnovo automatico.

6) FACOLTA' DI RECESSO

La società dovrà offrire i servizi della presente convenzione incondizionatamente senza previsione quantitativa effettiva delle procedure che gestirà, stante il carattere preferenziale di gestione della vendita. Poiché la stessa assume oneri economici per l'attuazione della convenzione, nel caso in cui, superato i primi 18 mesi di attività, riscontrasse la mancata copertura dei costi necessari per la prosecuzione, potrà comunicare la problematica sopravvenuta all'Ufficio e nell'eventualità recedere dalla presente con preavviso di almeno tre mesi. In caso di recesso la società assolverà in pieno agli impegni in corso con l'Ufficio e previsti nelle singole ordinanze, nulla avendo a pretendere per gli investimenti effettuati.

Allo stesso modo il Tribunale, anche prima della scadenza della convenzione, potrà comunque recedere dal rapporto convenzionale in ogni momento laddove l'Ufficio, la Corte d'Appello o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire in altro modo gli stessi servizi oggetto della Convenzione, ovvero il Ministero evidenzi profili di non compatibilità con le regole che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

7) CRITERI DI SELEZIONE

Il soggetto che gestirà in via preferenziale le vendite telematiche giudiziarie verrà selezionato sulla base della capacità di offrire i servizi richiesti al prezzo più vantaggioso, in base all'esperienza maturata nel settore delle esecuzioni forzate, in base alla qualità dei servizi offerti ed all'assistenza

garantita. L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica sarà stabilito dal Presidente del Tribunale e dal Giudice dell'esecuzione, sarà corredato di motivazione secondo i criteri sotto esposti:

OFFERTA TECNICA		
SERVIZI	REQUISITI	PUNTEGGIO MASSIMO
SERVIZI INFORMATICI E MIGLIOR GESTIONE DELLE PROCEDURE	FUNZIONALITA' ED USABILITA' DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI	10
	PERIZIE DI STIMA FALLIMENTARE ED IMMOBILIARE	10
	PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE, QUALITA' DEL LORO CURRICULUM, QUALITA' ED EFFICACIA DELL'ASSISTENZA AI PROFESSIONISTI	10
ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE	SOCIETA' CHE HANNO GESTITO DAL 1.01.2020 AL 31.12.2022, IN ALMENO TRE TRIBUNALI, CON UNA MEDIA MINIMA ANNUA DI 1000 PROCEDURE ESECUTIVE (IMMOBILIARI E/O CONCURSUALI)	10
	SOCIETA' CHE HANNO GESTITO DAL 1.01.2020 AL 31.12.2022, IN ALMENO TRE TRIBUNALI, CON UNA MEDIA MINIMA ANNUA DI 500 PROCEDURE ESECUTIVE (IMMOBILIARI E/O CONCURSUALI)	5

OFFERTA ECONOMICA		
SERVIZI	PUNTEGGIO	DEFINIZIONE PUNTEGGIO
PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLA PRIMA PUBBLICAZIONE	17	primo prezzo più basso 17 punti
		secondo prezzo più basso 12 punti
		dal terzo prezzo più basso 9 punti
PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLE SUCCESSIVE PUBBLICAZIONI	23	primo prezzo più basso 23 punti

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà secondo la definizione del punteggio descritto nella tabella soprastante.

La somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio finale per la determinazione della graduatoria finale.

8) REQUISITI E REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli operatori economici possono presentare offerta singolarmente ovvero in una delle forme plurisoggettive consentite dall'art. 45 D.lgs. n.50/2016 già costituite o da costituire in esito alle procedure tra operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto "requisiti di partecipazione".

In tal caso tutti gli operatori economici che li compongono saranno solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni derivanti da contratto. I singoli componenti del Raggruppamento possono essere abilitati allo svolgimento di soltanto alcune delle attività oggetto della procedura, ma il raggruppamento nel suo insieme dovrà presentare una offerta rispondente ai contenuti minimi dell'Offerta di cui al successivo punto "offerta tecnica".

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di una impresa singola o di un consorzio in più di un raggruppamento temporaneo ovvero sia in forma individuale che in forma di raggruppamento; non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento concorrenti che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici stranieri stabiliti in altri paesi membri della Ue sono ammessi a partecipare alla procedura alle stesse condizioni degli operatori economici italiani nel rispetto della disciplina applicabile. Gli operatori economici stranieri dovranno produrre le certificazioni le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione del paese in cui sono stabiliti.

Ciascuno degli operatori economici dovrà dichiarare mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 e art. 80 decreto legislativo 50/16 con allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore medesimo:

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del DM 31 ottobre del 2006 recante l'individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile per il distretto di Cagliari;
- di possedere i requisiti di cui all'articolo 80 decreto legislativo 50.16;
- di avere in ogni anno del triennio la pubblicazione del precedente del presente avviso:
un patrimonio netto non inferiore a 100.000 €;
realizzato un fatturato relativo ai servizi di cui al precedente a oggetto dell'invito non inferiore a euro 200.000;
Di accettare incondizionatamente tutte le previsioni del presente avviso;
Ciascuno degli operatori economici dovrà altresì allegare:
- dichiarazione successivamente verificabile o documentabile comprovante di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 DM 31 ottobre 2006 recante

individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del Codice di procedura civile;

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario vigente;
- dichiarazione di inesistenza di procedure di liquidazione concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza la cessazione dell'attività o l'esistenza di situazioni tali da determinare il rischio sostanziale che alcune delle dette situazioni possa avverarsi;
- copia degli ultimi tre bilanci approvati;
- in caso di raggruppamenti già costituiti o da costituire in esito alla procedura il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi uno e due dovrà essere dichiarato comprovato da tutti gli operatori economici che li compongono;
- in esito alla procedura e comunque prima della stipulazione del contratto il tribunale verificherà il possesso dei requisiti dichiarati.

Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

Il tribunale avverte che non si procederà alla sottoscrizione del contratto qualora la prova del possesso dei requisiti dichiarati non venga fornita o venga fornita in modo incompleto.

Non sono ammesse offerte plurime né offerte condizionate né indeterminate; sono ammesse varianti migliorative il cui contenuto dovrà essere descritto nell'offerta tecnica di cui al successivo punto "offerta tecnica".

Gli operatori economici possono presentare offerta singolarmente ovvero in una delle forme plurisoggettive consentite dall'art. 45 D.lgs. n.50/2016 già costituite o da costituire in esito alle procedure tra operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto "requisiti di partecipazione".

In tal caso tutti gli operatori economici che li compongono saranno solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni derivanti da contratto. I singoli componenti del Raggruppamento possono essere abilitati allo svolgimento di soltanto alcune delle attività oggetto della procedura, ma il raggruppamento nel suo insieme dovrà presentare una offerta rispondente ai contenuti minimi dell'Offerta di cui al successivo punto "offerta tecnica".

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di una impresa singola o di un consorzio in più di un raggruppamento temporaneo ovvero sia in forma individuale che in forma di raggruppamento; non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento concorrenti che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici stranieri stabiliti in altri paesi membri della Ue sono ammessi a partecipare alla procedura alle stesse condizioni degli operatori economici italiani nel rispetto della disciplina applicabile. Gli operatori economici stranieri dovranno produrre le certificazioni le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione del paese in cui sono stabiliti.

Ciascuno degli operatori economici dovrà dichiarare mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 e art. 80 decreto legislativo 50/16 con allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore medesimo:

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del DM 31 ottobre del 2006 recante l'individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile per il distretto di Cagliari;
- di possedere i requisiti di cui all'articolo 80 decreto legislativo 50/16;
- di avere in ogni anno del triennio la pubblicazione del precedente del presente avviso:

un patrimonio netto non inferiore a 100.000 €;

realizzato un fatturato relativo ai servizi di cui al precedente a oggetto dell'invito non inferiore a euro 200.000;

Di accettare incondizionatamente tutte le previsioni del presente avviso;

Ciascuno degli operatori economici dovrà altresì allegare:

- dichiarazione successivamente verificabile o documentabile comprovante di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 DM 31 ottobre 2006 recante individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del Codice di procedura civile;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario vigente;
- dichiarazione di inesistenza di procedure di liquidazione concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza la cessazione dell'attività o l'esistenza di situazioni tali da determinare il rischio sostanziale che alcune delle dette situazioni possa avverarsi;
- copia degli ultimi tre bilanci approvati;
- in caso di raggruppamenti già costituiti o da costituire in esito alla procedura il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi uno e due dovrà essere dichiarato comprovato da tutti gli operatori economici che li compongono;
- in esito alla procedura e comunque prima della stipulazione del contratto il tribunale verificherà il possesso dei requisiti dichiarati.

Il tribunale avverte che non si procederà alla sottoscrizione del contratto qualora la prova del possesso dei requisiti dichiarati non venga fornita o venga fornita in modo incompleto.

Non sono ammesse offerte plurime né offerte condizionate né indeterminate; sono ammesse varianti migliorative il cui contenuto dovrà essere descritto nell'offerta tecnica di cui al successivo punto "offerta tecnica".

9) VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il responsabile unico del progetto è la dottoressa Veronica Pia Pani Ilot, che si occuperà di curare anche la fase istruttoria.

Le domande potranno essere presentate telematicamente mediante invio di pdf all'indirizzo PEC: prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it entro e non oltre il 20 aprile 2023 h.10.00.

L'oggetto della Pec dovrà recare la seguente dicitura "procedura per selezionare un operatore economico affidatario della gestione del servizio di vendita telematica"; in caso di raggruppamenti deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori economici che ne fanno parte.

Il Responsabile Unico del Progetto, che potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori, procederà in seduta riservata alla verifica delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute entro il termine prescritto. Si evidenzia che in questa fase di manifestazione di interesse non è ammesso il soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016; pertanto, qualora la manifestazione risulti non regolare o incompleta, l'operatore economico sarà escluso e non ammesso alle successive fasi.

Pertanto l'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui la documentazione richiesta:

- manchi
- non sia firmata digitalmente o con firma olografa;
- sia firmato da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni richieste.

Al modello deve essere anche allegata documentazione idonea a dimostrare che la persona che ha apposto la firma sia effettivamente munita del potere di rappresentare l'operatore economico.

La mancata allegazione di detta documentazione comporterà l'esclusione dell'operatore economico.

Le offerte presentate pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.

A seguito della ricezione delle offerte e dopo le verifiche di rito, il Responsabile del Progetto verificherà sulla base della tabella relativa all'offerta economica le proposte più vantaggiose e stilerà una graduatoria parziale, che verrà consegnata al Presidente del Tribunale e al Giudice delle Esecuzioni per la redazione della graduatoria definitiva. L'attribuzione del punteggio definitivo verrà fatta dal Presidente del Tribunale e dal Giudice delle Esecuzioni e sarà composta dal punteggio complessivo dell'offerta tecnica ed economica.

A seguito della redazione della graduatoria definitiva verrà dato riscontro attraverso la pubblicazione dei nominativi dei cinque operatori economici che, oltre ad aver presentato manifestazione di interesse regolare e completa ed essere in possesso sia dei requisiti generali previsti dall'art. 80 d. lgs n. 50/2016, sia dei requisiti speciali (idoneità, capacità tecnica ed economica) hanno inviato la migliore offerta.

La comunicazione avverrà per mezzo di pubblicazione nel sito del Tribunale di Oristano – nella sezione amministrazione trasparente-entro la data del 30 aprile 2023.

10) ULTERIORI INFORMAZIONI – RICHIESTA CHIARIMENTI

Per informazioni di natura generica, gli operatori economici potranno rivolgersi alla Segreteria della Presidenza, al numero di telefono 0783792863 nel seguente orario: 10.00/12.30. Invece, le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente tramite mail e da inviarsi all'indirizzo veronicapia.paniilot@giustizia.it entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.

11) DISPOSIZIONI FINALI

Il Tribunale si riserva la facoltà di non pervenire all'individuazione dell'operatore economico affidatario e alla conseguente stipulazione del contratto, senza che gli operatori che avranno presentato offerta possano vantare alcun diritto, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Il Tribunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero di aggiudicare il servizio anche in caso di unica offerta.

Si specifica che la stipulazione del contratto e la sua durata saranno sottoposte ad una clausola di risoluzione anticipata per l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi, ministeriali o di altra autorità che prevedano una disciplina diversa relativa alla fornitura delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso la stipulazione del contratto è subordinata anche all'assenza di rilievi da parte del Ministero della Giustizia.

Il Tribunale si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del presente avviso, e a correggere o integrare tali atti.

Tutte le spese di contratto, bolli, l'imposta di registro, etc., saranno sostenute interamente dall'operatore economico che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, senza diritto di rivalsa.

Il fornitore si impegnerà a non detenere ed alimentare banche dati diverse da quelle ministeriali – anche se strumentali allo svolgimento delle attività – atteso che ogni collaborazione con la cancelleria del Tribunale deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali.

Il fornitore si impegnerà a non utilizzare per propri fini, al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della presente convenzione, l'utilizzo, anche in forma aggregata, dei dati trattati.

Il fornitore si impegnerà, inoltre, ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti, nonché a garantire la sicurezza dei dati e il rispetto della normativa in materia di privacy.

Entro 5 giorni dalla stipula della convenzione, il fornitore dovrà, altresì, indicare le modalità con le quali intende proteggere i dati trattati sulla base della stessa.

Alla cessazione del rapporto, il fornitore dovrà provvedere alla distruzione di tutti i dati ottenuti, elaborati ed eventualmente archiviati in esecuzione della convenzione, comunicando l'avvenuta distruzione al Tribunale.

Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati conferiti dall'operatore economico verranno trattati dal Tribunale in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente.

Oristano, 5.04.2023

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dott.ssa Carla Altieri

